



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 5/22

Dec. n. 6/22

Il giorno 29 aprile 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 6 aprile 2022, nei confronti di:

RIGAMONTI Emilio, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "SCUDERIA FULVIO NORELLI", con tessera n. 22060567 e licenza Fuoristrada n. Y01847;

incolpato di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, sabato 2 aprile 2022, nel primo pomeriggio, in Misinto (MB), durante le O.P., entrava nella tensostruttura ove erano allocati gli Ufficiali di Gara chiedendo spiegazioni sul motivo per il quale la sua replica della targa non fosse stata ritenuta regolare ed urlando "me ne sbatto il cazzo di quanto è scritto, la mia targa è a posto, nel

*caso ci pensano gli avvocati...". Poiché il RIPAMONTI era entrato ed aveva urlato con la mascherina abbassata, veniva invitato ad indossarla correttamente da parte del D.d.G., ma costui per tutta risposta la offendeva con frasi ingiuriose del tipo: **"che rompicoglioni siete voi della federazione così fiscali!"**. Poi in modo arrogante si avvicinava al tavolo delle O.P. per chiedere delle informazioni, interrompeva il lavoro del CdG che stava operando sul sistema Sigma ed inveiva nuovamente contro il D.d.G. esclamando: **"Tu sei una maleducata e rompi i coglioni vi mando a fanculo tutti perché ho 4 avvocati"**. Invitato ad uscire dalla tensostruttura, rimandava **"a fanculo tutti"**. Rientrato dopo un'ora nella tensostruttura col pretesto di chiedere scusa alla DdG, finiva invece per inveire nuovamente contro di lei, esclamando: **"Allora ti mando a fanculo perché tanto io ho 4 avvocati e non me ne frega niente"**.*

*Alle ore 18:30 circa del medesimo giorno si recava ad effettuare le verifiche tecniche e **"mandava a fanculo"** anche il commissario tecnico e la di lui moglie che era intenta ad aiutarlo a riordinare le schede dei piloti.*

Dopodiché la domenica 3 aprile 2022, alla pubblicazione delle classifiche finali di gara, resosi conto di essere stato escluso dalla manifestazione come da provvedimento del C.d.G., aggrediva nuovamente il DdG, pronunciando le seguenti frasi alla presenza di folto pubblico e di numerosi addetti alla manifestazione:

***"Lei è una zitella frustata, lei è una mongola" "Gente come lei mi ha dato 30.000 euro alla volta perché io ho 4 avvocati" "Lei è una persona che non dovrebbe stare nella federazione glielo dico io" "Lei lede la federazione" "Io vado dall'avvocato perché sono in uno stato di diritto" "Lei è una zitella cattiva dentro e adesso la mettiamo a posto" "Lei è una che non sa fare il suo lavoro" "Lei con il suo comportamento lede alla federazione"**.*

Infine allungava le mani verso il DdG per poter prendere il tesserino di direttore di gara che portava al collo, senza riuscirci. ».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa dalla Procura Federale il 6 aprile 2022;

- ESAMINATI tutti gli atti ad essa allegati ed, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione del “Campionato Regionale Enduro” - cod. LOMEN002 - disputatasi il 3 aprile 2022 a Misinto (MB) nonché tutti gli ulteriori atti, tra cui il rapporto del D.d.G. della medesima manifestazione e la nota dell’allievo D.d.G.;

HA FISSATO la data della decisione – ai sensi dell’art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il 27 aprile 2022, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà non è stata esercitata dal predetto incolpato, nonostante lo stesso sia ritualmente avvisato in data 21 aprile 2022.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto presso l’impianto di Misinto (MB), in occasione della manifestazione sportiva “*C.R. Enduro*” (cod. LOMEN002), riferisce di fatti particolarmente incresciosi e aventi notevole rilevanza sotto il profilo disciplinare. L’esame della documentazione allegata alla citata segnalazione, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dell’incolpato Emilio RIGAMONTI in ordine a tali fatti, analiticamente descritti nel relativo capo di incolpazione.

Gli atti ufficiali della gara innanzi citata rappresentano, infatti, con dovizia di particolari, le violazioni poste in essere dal predetto incolpato, il quale, nel

corso del week-end del 2-3 aprile 2022, dedicato allo svolgimento della manifestazione citata, si è reso protagonista di una serie di spiacevoli episodi, perpetrati sia ai danni del D.d.G., che di altri Funzionari F.M.I., addetti alla manifestazione stessa. Invero, risulta sufficientemente acclarato che l'incolpato RIGAMONTI, in più occasioni, ha inveito contro il Direttore di Gara, profferendo al suo indirizzo frasi dichiaratamente offensive, condite da insulti ed ingiurie, oltre che da un lessico a dir poco irrispettoso. Il tutto alla presenza di un folto pubblico e di altri addetti alla manifestazione sportiva e senza alcuna apparente motivazione, per non aver condiviso la comunicazione circa la irregolarità della targa del motociclo con cui intendeva partecipare alla gara o per il solo fatto di essere stato invitato, tra le altre cose, ad indossare correttamente la mascherina.

Tale ricostruzione, come anticipato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Tra l'altro, quanto ivi rappresentato non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, atteso che il RIGAMONTI non ha depositato alcuna memoria entro i termini fissati, scegliendo, quindi, deliberatamente, la linea della "non difesa", nulla deducendo a sua eventuale discolpa, nonostante risulti dal fascicolo di ufficio che egli sia stato ritualmente avvisato della data di fissazione della presente decisione.

La condotta dell'incolpato, pertanto, è da considerarsi certamente scorretta e antisportiva, nonché contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, avendo egli, palesemente dimostrato, attraverso un contegno triviale reiterato in più occasioni, di non voler osservare non solo nessuna norma di comportamento, bensì anche la normativa federale, con ciò violando – senza dubbio alcuno – l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario ai

principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplati dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

II. Ciò posto, questo Giudice ritiene l'incolpato Emilio RIGAMONTI responsabile dell'illecito lui ascritto in questa sede, per cui deve essergli comminata una sanzione di natura inibitoria, ritenuta equa da questo G.S.N. nella misura di mesi 6 (sei) di ritiro della tessera federale e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine sanzione per il 29 ottobre 2022, così come ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di mesi nove, tenuto - comunque - conto della sua incensuratezza. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto, inoltre, delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) così come perpetrata e risultante dagli atti ufficiali menzionati.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:


RIGAMONTI Emilio, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "SCUDERIA FULVIO NORELLI", con tessera n. 22060567 e licenza Fuoristrada n. Y01847;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei), con fine sanzione per il 29 ottobre 2022.

Depositata il 29 aprile 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Rigamonti Emilio;
- Procuratore Federale;

- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Fuoristrada;
- Co. re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.